

Sull'applicabilità del termine dimidiato per la proposizione di un'azione avverso atti di annullamento, in via di autotutela, di una procedura di gara.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 120 c.p.a., “.. .. *per l'impugnazione degli atti di cui al presente articolo, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all' articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*

Il successivo comma 7 precisa, inoltre, che: “*i **nuovi atti attinenti** la medesima procedura di gara **devono** essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti”): ricorso che, stante il chiaro disposto del cit. comma 5, devono essere proposti “*nel termine di trenta giorni*”.*

Tale ultima disposizione, in realtà, conferma una regola già enunciata, nei medesimi termini letterali¹, dall'originario art. 245, comma 2 *septies*, del Codice appalti, come successivamente modificato dall'art. 8 del d.lgs. n. 53/2010: in tal modo, il legislatore ha inteso opportunamente perseguire l'esigenza dettata dalla legge delega di assicurare, in materia di procedure di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture, una tutela particolarmente conformata da un'ulteriore e più intensa **accelerazione dello svolgimento del processo** e dall'introduzione di norme *ad hoc* dirette a raccordare la disciplina processuale con quella del Codice dei Contratti pubblici; e ciò, segnatamente, con riferimento ad una più celere definizione del giudizio in considerazione dei rilevanti interessi pubblici in gioco.

Come affermato da autorevole dottrina², sul piano oggettivo, è chiaro che il riferimento ai nuovi atti “*attinenti*” la medesima procedura di gara sta ad indicare “**tutti**” **gli atti connessi**

¹ “*I nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti*”.

² CARINGELLA - PROTTO, *Codice del Processo amministrativo*, Roma, 2015, 1312.

alla procedura di gara, ancorché “non interni ad essa” e, dunque, “non necessariamente quelli che ne fanno propriamente parte”³.

La non casuale ampiezza della formula linguistica impiegata dal legislatore (procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture) indubbiamente consente di sottoporre al rito appalti **tutta l'attività della Pubblica Amministrazione espressiva del suo potere di supremazia** (attività *jure imperii*), che si manifesta attraverso atti autoritativi e nelle forme tipiche del procedimento amministrativo⁴: con la conseguenza che il termine “*procedure*” è logicamente idoneo ad individuare, nel suo complesso, tutti gli atti “*attinenti*”, e dunque, connessi alle medesime procedure, non esclusi eventuali atti di annullamento e/o di ritiro delle stesse.

Sul punto, anche la giurisprudenza amministrativa non ha mancato di precisare che: **“la formula adoperata dall’art. 120 c.p.a. (atti delle procedure di affidamento), proprio per la sua ampiezza e generalità, non può non includere anche quei provvedimenti (annullamento d’ufficio o revoca) che, in esplicitazione del potere di autotutela, comportino la rimozione degli atti delle procedure di aggiudicazione e siano, quindi, pur sempre attratti – a guisa di actus contrarii – all’ambito operativo di quest’ultime”⁵.**

Alla luce del quadro dottrinale e giurisprudenziale innanzi riportato, è evidente che il riferimento dell’art. 120 c.p.a. agli “*atti delle procedure di affidamento*” non può che comprendere anche gli atti che “*incidono*” sulle medesime procedure, ben rientrando, questi ultimi, “*nell’ambito operativo*” relativo agli “*atti delle procedure di affidamento*”.

Ne deriva, pertanto, che la dimidiazione del termine a trenta giorni per la proposizione del ricorso introduttivo è estesa anche ai motivi aggiunti, i quali costituiscono “*obbligatorio*

³ In tal senso, in dottrina, vedasi CARINGELLA - GIUSTINIANI - PROTTO - TARANTINO, *Codice del processo amministrativo ragionato*, Roma, 2017, 712.

⁴ Così, CHIEPPA, *Codice del processo amministrativo*, Milano, 2017, 668.

⁵ Così, Tar Campania - Napoli, Sez. VIII, 14 maggio 2014, n. 2665.

*strumento di impugnazione di ogni altro atto connesso con la procedura*⁶ di gara, quale è, certamente, l'atto di annullamento, in via di autotutela, dell'espletata procedura di gara, oggetto del presente gravame.

Ed infatti, come chiaramente statuito dal Consiglio di Stato: *“in materia di appalti pubblici l'art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) prevede che il ricorso per motivi aggiunti deve essere proposto entro il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione di cui all'art. 79 d.lgs. n. 163/2006 (Codice degli appalti)”*⁷.

Alla luce del sopra riportato quadro dottrinale e giurisprudenziale, **l'intempestiva proposizione** di un'azione esperita avverso atti di annullamento, in via di autotutela, dell'espletata procedura di gara non potrà che dar luogo alla radicale **declaratoria di irricevibilità** del gravame eventualmente proposto.

Novembre 2018

⁶ Così, MORBIDELLI, *Codice della giustizia amministrativa*, Milano, 2015, 1165.

⁷ In tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 6 maggio 2015, n. 2274.